

CAPITOLATO SPECIALE PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COSTITUENTI IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' O IN USO DELL'AZIENDA USL DI RIMINI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto del servizio relativo all'esecuzione di interventi di riparazione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi di proprietà o in uso dell'Azienda USL di Rimini.

L'appalto si articola in n.3 lotti.

LOTTO 2: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANTENZIONE DI TIPO MECCANICO, RECUPERO MEZZI IN AVARIA, LAVAGGIO AUTO, CONTROLLO EMISSIONI DI GAS DI SCARICO, REVISIONI

Il servizio comprende:

- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo meccanico che si rendessero necessari per gli automezzi in seguito a guasti di qualsiasi natura nonché per eventuali incidenti;
- preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia, nonché revisione ex art.80 del Codice della Strada;
- esecuzioni delle revisioni periodiche, così come stabilito dalla normativa vigente in materia;
- controllo delle emissioni di scarico e "bollino blu";
- rabbocchi di olio e liquidi;
- lavaggi esterni ed interni dei veicoli;
- servizio di soccorso degli automezzi incidentati: la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, in caso di fermo di un veicolo per avaria, sia in ambito provinciale che regionale, il pronto recupero del veicolo. Il recupero del veicolo dovrà avvenire entro e non oltre 3 ore dalla chiamata. Il recupero dei veicoli dovrà essere possibile, su richiesta, in tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi e per tutte le 24 ore giornaliere.

LOTTO 2: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANTENZIONE DI TIPO ELETTRICO

Il servizio comprende:

- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo elettrico, che si rendesse necessario per gli automezzi in seguito a guasti di qualsiasi natura nonché per eventuali incidenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo le centrali dell'iniezione, i sistemi di antifurto, i navigatori satellitari ecc...

LOTTO 3: SERVIZIO DI FORNITURA E MANTENZIONE DEI PNEUMATICI

Il servizio comprende:

- la riparazione e/o sostituzione di pneumatici, campionatura e convergenza; la ditta aggiudicataria dovrà sostituire i pneumatici dei veicoli ogni qualvolta si renderà necessario o quando espressamente richiesto; la ditta dovrà inoltre eseguire le prestazioni, nel caso di forature o di altri eventi che compromettessero l'efficienza delle coperture e le manutenzioni della equilibratura, campanatura, convergenza, turnazioni dei pneumatici. Le sostituzioni e le riparazioni dovranno essere effettuate alla consegna del veicolo e ultimate nei tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle prestazioni.

*** **

Tali elencazioni costituiscono una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbano intendersi estese a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti veicoli.

Si precisa che:

- per **manutenzione ordinaria** si intende il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento; vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza.
- per **manutenzione straordinaria** si intende il complesso delle operazioni atte a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti anche a seguito di sinistro dell'autoveicolo e comunque tutte quelle operazioni necessarie per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso.

La stazione appaltante, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata, fino ad un massimo coincidente con l'importo del contratto.

Il servizio in oggetto non comprende gli interventi relativi alla riparazione della carrozzeria e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dei veicoli sanitari.

I veicoli oggetto del presente appalto possono essere di proprietà o in uso all'Amministrazione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, incluso il comodato.

Il parco autoveicoli dell'Azienda USL di Rimini è attualmente composto da n. 157 veicoli, di cui l'85% circa formato da veicoli FIAT; i dati essenziali di detti veicoli sono riportati nell'**allegato Y** del presente documento.

L'elenco potrà subire modifiche sia in ordine al numero dei veicoli sia alle tipologie dei mezzi (nel caso di rottamazioni o acquisti di nuovi veicoli) ed esse verranno comunicate alla ditta aggiudicataria.

ART.2 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELLE NORMATIVE VIGENTI

Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore è tenuto alla esatta osservanza delle norme stabilite dal presente capitolato speciale, dal disciplinare di gara, dell'offerta economica e dal bando di gara e dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni attinenti l'appalto.

Art.3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio sopra descritto avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data che verrà indicata nel contratto, con facoltà di ripetizione/rinnovo del medesimo per massimo ulteriori mesi 24 (ventiquattro) - ai sensi dell'art.57 comma 5° lett.b) del D.Lgs.163/2006 - e previa valutazione dell'opportunità e della convenienza economica e se il dettato normativo lo consente.

Alla scadenza della durata iniziale del contratto o alla scadenza dell'eventuale periodi di ripetizione della fornitura, il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore a 90 giorni, alle medesime condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa, in attesa della aggiudicazione della nuova gara (*c.d. proroga tecnica*).

Art.4 - LUOGO DI ESECUZIONE

Al fine di garantire la piena efficienza e la funzionalità del servizio oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di una sede operativa perfettamente funzionante situata nel territorio della provincia di Rimini. Pertanto le ditte partecipanti alla gara che non siano dotate di tale sede assumono l'impegno ad istituirla in caso di aggiudicazione, nel termine di 30

giorni dalla aggiudicazione. Si precisa che tale sede dovrà avere tutte le caratteristiche tecniche ed organizzative necessarie a garantire un tempestivo ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali e ad assicurare un agevole accesso da parte dell'Amministrazione; laddove si verificasse che la sede operativa sopra indicata non è stata istituita nei tempi prescritti o non presenta le caratteristiche necessarie a garantire l'efficiente e tempestivo espletamento del servizio, l'amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione immediata del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno e alle maggiori spese.

Art.5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: TEMPI DI LAVORAZIONE E TIPOLOGIA DEI RICAMBI

Il contratto in oggetto comprende sia la manutenzione che la fornitura di pezzi di ricambio occorrenti per rendere l'automezzo perfettamente funzionante.

La manodopera prestata dovrà corrispondere a quella riportata nel prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di parte meccanica ed elettrauto della case costruttrici o dettate dall'accordo ANIA.

L'impresa aggiudicataria adempirà agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato con mezzi e personale propri e, di norma, presso la propria sede.

L'officina aggiudicataria del servizio dovrà fornire un preventivo di spesa scritto, entro 48 ore dalla richiesta, nel quale risulti indicato il tempario delle case costruttrici o dettate dall'accordo ANIA, la descrizione dettagliata dei lavori, i ricambi necessari ed i relativi prezzi e numero di ore di manodopera.

Gli interventi di riparazione e manutenzione saranno pertanto eseguiti dalla ditta aggiudicataria previa presentazione dell'ordine di lavoro da parte del competente incaricato Ausl.

La ditta è altresì tenuta ad effettuare le prestazioni a regola d'arte, utilizzando le più moderne tecniche esistenti sul mercato, sostituendo le parti necessarie con materiale originale; per originali si intendono quei materiali di ricambio, nuovi, aventi lo stesso marchio commerciale del produttore dell'autovettura; viene consentito alla ditta, dietro insindacabile giudizio di un referente dell'Azienda USL di Rimini, utilizzare parti di ricambio equivalenti, in sostituzione di quelli originali, purché essi abbiano le stesse caratteristiche per dimensione, qualità di costruzione e prestazione e non abbiano un prezzo superiore di quelli originali.

Sarà pertanto un referente dell'Azienda USL a richiedere alla ditta aggiudicataria se utilizzare un ricambio originale oppure equivalente.

L'aggiudicatario, qualora l'esigenza o l'urgenza lo richiedono, si impegna ad effettuare le riparazioni anche all'esterno, in sede diversa da quella dell'officina, quando la natura del danno, il trasporto e l'impiego delle attrezzature lo consentano.

Formano oggetto del servizio in argomento tutte le seguenti prestazioni:

Sono esclusi dal presente appalto gli interventi sulla carrozzeria e le manutenzioni delle apparecchiature elettromedicali/attrezzature poste all'interno dei veicoli sanitari (es. ambulanze).

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti entro 72 ore dal ricevimento dell'ordine di lavoro, salvo che la ditta non riesca a reperire, al momento, i necessari ricambi; in tal caso la stessa dovrà comunicare al competente ufficio o incaricato individuato dall'Ausl, il presumibile ritardo che subiranno i lavori.

Nel caso di interventi da effettuare su autoambulanze o in caso di altri interventi manifestamente urgenti, i lavori dovranno effettuarsi con carattere prioritario entro 48 ore; priorità differita, rispetto alla manutenzione dei veicoli sanitari, deve altresì essere accordata ai veicoli utilizzati dal servizio di assistenza domiciliare.

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dallo svolgimento della propria attività sui veicoli dell'Ente appaltante.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare ogni variazione di costo intervenuta sui listini ufficiali cui si è fatto riferimento nell'offerta.

La ditta garantisce le lavorazioni eseguite entro 6 mesi ed i materiali forniti per un periodo di almeno 6 mesi decorrenti dalla data di fine lavori; tali periodi potranno essere estesi dall'aggiudicatario; entro il suddetto termine di garanzia la ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese e cure le deficienze che dovessero riscontrarsi, dovute a difetti dei materiali forniti o alla non corretta esecuzione delle lavorazioni interessanti le parti riparate, non rilevate nell'atto di collaudo, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o a cattivo impiego.

***** ***** *****

L'officina della ditta aggiudicataria dovrà garantire indicativamente una operatività giornaliera durante un arco che va dalle ore 8/9 alle ore 18/19 (dal lunedì al venerdì); dovrà inoltre garantire una reperibilità telefonica di un suo responsabile in un qualunque orario al di fuori di funzionamento previsto.

L'automezzo, al momento della riconsegna, dovrà essere munito di un documento contabile, con espressa l'indicazione del tipo di intervento e la lavorazione svolta; il medesimo documento farà fede come data di inizio garanzia per i lavori eseguiti.

Art. 6 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario della gara è tenuto a fornire:

- copia dei cataloghi e/o listini prezzi vigenti per ricambi, parti e componenti utilizzati nell'esecuzione dell'appalto;
- listini per batterie preferibilmente su supporto magnetico;
- prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di parte meccanica ed elettrauto della case costruttrici (FIAT) o dettate dall'accordo ANIA.

Art. 7 - PERIODO DI PROVA

I primi tre (4) mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione circa la prestazione del servizio durante tale periodo, l'Azienda USL potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di trenta (30) giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R. Alla Ditta esecutrice del servizio spetterà solo il corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo.

Decorsi tale periodo, il contratto si intende automaticamente confermato per il periodo successivo.

Art. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere.

In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo dell'AUSL di Rimini, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

L'Appaltatore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l'AUSL di Rimini ha definito in materia;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e collettivi previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori la formazione e il trasferimento dell'informazione circa i contenuti di cui al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, oggetto del contratto di appalto e d'opera, e all'organizzazione e al rispetto dei conseguenti interventi compensativi di tutela.

In caso di avvenuta redazione dei documenti di cui al punto 6, dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione alla scrivente azienda.

L'Appaltatore, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Si precisa che, in ottemperanza all'art.26 comma 1° e 2° del D.Lgs. 81/08 integrato con l'art.16 del D.Lgs. 106/09, l'attività che l'Assuntore, per lo svolgimento dell'appalto in oggetto o la prestazione di lavoro autonomo, deve svolgere per conto della committenza, è un servizio per il quale non è previsto alcun accesso in luoghi della giuridica disponibilità della committenza.

Art. 9 – VERIFICA TECNICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, la verifica degli automezzi riparati potrà essere effettuato a cura ovvero sotto la vigilanza di personale incaricato dell'Amministrazione ed avverrà, di massima, presso l'officina della Ditta.

Saranno effettuati tutti gli accertamenti che il personale incaricato riterrà necessario, ivi compreso l'eventuale smontaggio di qualche particolare allo scopo di accertare che la riparazione sia stata effettuata a regola d'arte.

Qualora, a seguito del ritiro del veicolo, siano riscontrati difetti o irregolarità nell'esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni del presente capitolato, la ditta sarà tenuta a ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i materiali non adeguati entro l'ultimo termine che sarà concordato con il personale incaricato dall'Amministrazione.

Art. 10 - SOSTITUZIONI ASSENZE E SCIOPERI DEL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, in modo da garantire sempre che il numero di addetti sia ottimale alla regolare esecuzione del servizio; in nessun caso è infatti ammessa la riduzione e/o l'interruzione del servizio.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, anche in caso di scioperi generali, la Ditta dovrà garantire le prestazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali, comunicando nei tempi previsti all'Azienda USL di Rimini, il giorno dello sciopero e le modalità di svolgimento del servizio.

L'Azienda USL di Rimini si riserva la facoltà di riconsultazione degli addetti per gravi lacune tecniche o comportamentali, a suo insindacabile giudizio.

Art. 11 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

Per lo svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche o personale con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, i cui contratti dovranno essere in regola con le normative di settore.

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'integrale applicazione di tutte le leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dei contratti collettivi di categoria e degli accordi sindacali vigenti in materia salariale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul luogo di lavoro, sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia nei confronti dei lavoratori con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente e se Società Cooperativa, anche nei confronti dei soci. Tutti gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui sopra, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il personale della Ditta aggiudicataria, essendo a contatto con personale dell'Azienda USL di Rimini, può venire a conoscenza di informazioni riservate. E' fatto obbligo al personale della Ditta aggiudicataria di non diffondere le informazioni di cui sia venuto in possesso durante l'attività prestata presso l'Azienda USL di Rimini. Il personale rimane comunque vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

Art. 12 - PREZZI

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per i primi 12 mesi di durata dello stesso. Successivamente, su istanza motivata delle parti, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate in contraddittorio.

Le revisioni, nei termini di cui all'art.115 del D.Lgs.163/2006, saranno operate sulla base dei dati di cui all'art.7 comma 4° lett.c) e comma 5° dello stesso decreto legislativo.

In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato art.7, i parametri di riferimento saranno gli indici forniti dalle C.C.I.A.A.

ART. 13 - CONTROLLI SULL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO E PENALI IN CASO DI INADEMPIENZA

Le inadempienze, i ritardi, le irregolarità, relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovranno essere contestate, alla ditta contraente, per iscritto a mezzo fax.

L'impresa aggiudicataria dovrà far pervenire, entro 3 giorni solari, le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Azienda USL di Rimini si riserva di applicare le seguenti penali (art.1382 c.cin tutti i casi di inosservanza delle tipologie, frequenze e quantità delle prescrizioni del capitolato tecnico ovvero:

- per ogni riparazione non eseguita a regola d'arte, può essere applicata una penale pari ad Euro 200,00;
- nel caso di ricambi effettuati con materiale equivalente non autorizzato, può essere applicata una penale pari ad Euro 500,00;
- nel caso di interventi segnalati come urgenti e non eseguiti nei termini indicati, è facoltà della stazione appaltante una penale pari ad Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo.
- nel caso in cui gli interventi (non segnalati come urgenti) non siano prodotti nei termini previsti dal presente capitolato, verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.
- nel caso in cui la ditta contraente non produca il preventivo necessario, potrà essere applicata una penale pari ad Euro 200,00;

Le inadempienze e manchevolezze innanzi denunciate, devono intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, pertanto, in tutti gli altri casi di contestazione e disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti, verrà applicata una penalità variabile secondo la gravità delle infrazioni contestate, da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e *subendi* e la facoltà, della stazione appaltante, di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente capitolato.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È prevista la **risoluzione di diritto ex art.1456 c.c.**, c.d. "clausola risolutiva espressa", previa (1) una comunicazione scritta nella quale la parte dichiara che intende avvalersene, ed indipendentemente dall'applicazione delle clausole penali di cui all'art.12 del presente capitolato, nei seguenti casi:

- 1) in caso di sospensione o abbandono del servizio ovvero in caso di rifiuto all'effettuazione delle prestazioni richieste;
- 2) nel caso in cui il comportamento del personale impiegato o il servizio sia contrario agli obblighi contrattuali, indipendentemente dall'avvenuta applicazione delle penali;
- 3) nel caso in cui sia accertato in qualsiasi modo il mancato adempimento agli obblighi di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali da parte della ditta;
- 4) in caso di grave irregolarità e/o deficienze e/o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali entro i termini indicati nel presente capitolato;
- 5) qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'AUSL, non consentano la prosecuzione parziale o totale del servizio.

E' altresì prevista la **risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c.** nei casi in cui non siano rispettati gli obblighi contrattuali poc'anzi epilogati, previa trasmissione alla ditta o R.T.I. di (2) due raccomandate A.R., fatta salva la risarcibilità degli ulteriori danni subiti.

Nei casi di risoluzione, l'Azienda U.S.L., per il pagamento della suddetta penale e l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni subiti, potrà avvalersi del deposito cauzionale definitivo, congiuntamente alla facoltà di procedere al conguaglio con eventuali fatture ancora da pagare, ferma restando, comunque, la facoltà di ricorrere al giudice ordinario per l'intero o per gli ulteriori danni subiti.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda U.S.L. di Rimini - via Coriano, 38 - 47924 Rimini ed ivi trasmesse per il protocollo in arrivo. I termini di pagamento delle fatture relative a forniture di beni e servizi sono fissati a 90 giorni dalla data standardizzata di ricevimento delle stesse a mezzo mandato esigibile presso la Tesoreria dell'A.U.S.L. di Rimini.

Si intendono pervenute:

- il 15 del mese, tutte le fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese;
- l'ultimo giorno del mese, tutte le fatture pervenute tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese.

Trascorso tale termine il fornitore potrà chiedere il riconoscimento degli interessi di mora, previa formale richiesta scritta da effettuarsi tramite lettera raccomandata A.R.

A partire dal 91° giorno dalla data standardizzata di arrivo della fattura e fino alla data di emissione del mandato, saranno riconosciuti gli interessi di mora in misura pari al tasso EURIBOR 6 mesi (365/365) aumentato di uno spread pari a punti 0,50. Il predetto tasso Euribor di riferimento, sarà aggiornato due volte all'anno, gennaio e luglio, e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun semestre relativo a quello in cui è emesso il mandato di pagamento della fattura degli interessi, così come pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 ore".

Il fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti. In nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione delle forniture e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nei singoli ordinativi e/o contratti; qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL di Rimini risolvere il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con lettera raccomandata AR con conseguente addebito di tutti i danni subiti e *subendi*.

ART.16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136 del 13/08/2010, l'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla suddetta legge.

Il contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società di poste italiane.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di inserire, nei contratti stipulati con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il contraente, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda appaltante abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.

La Ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Azienda appaltante. L'ammontare della cauzione è pari al 10% o più dell'importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda appaltante, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione del contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D. Lgs 163/2006.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

E' ammessa, ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture n. 7 dell'11 settembre 2007, la riduzione del 50% dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 15%.

ART.18 - QUINTO D'OBBLIGO

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto di questo capitolato, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni del contratto.

ART.19 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art.118 del D.Lgs. 163/2006.

I servizi sub-appaltati non potranno essere comunque superiori al 30% dell'importo contrattuale della ditta appaltatrice, ai sensi del predetto articolo.

In sub-appalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda sanitaria.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- la ditta concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente sub-appaltare;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di sub-appalto almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività sub-appaltate.

Con il deposito del contratto di sub-appalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del sub-appaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del sub-appaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006.

L'amministratore non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei servizi (*bensi sempre all'aggiudicatario*); è fatto pertanto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti (*subappaltatore*), copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti effettuati da esso aggiudicatario.

ART.20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere in conseguenza della stipulazione del contratto tra l'Azienda USL e la ditta aggiudicataria, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Rimini.

ART.21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03: "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informano gli utenti che i dati personali acquisiti sono soggetti al trattamento nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Ente.

Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art.2). I dati sono raccolti e trattati esclusivamente per scopi di natura amministrativa e contabile relativi all'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni nascenti dal contratto di fornitura di beni e servizi stipulato da ciascuna Azienda USL.

Le informazioni sono trattate esclusivamente da personale incaricato che ha ricevuto apposite istruzioni. I dati identificativi e contabili possono essere comunicati a istituti di credito per i servizi di tesoreria, nei limiti dell'esecuzione delle operazioni di pagamento, e potranno, altresì, essere comunicati a compagnie assicurative, con le quali la Azienda USL ha sottoscritto contratti per la copertura dei rischi, nel caso di richieste risarcitorie derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. La comunicazione e la diffusione dei dati, possono avvenire solo se previste da norme di legge o di regolamento, o, qualora risultino necessarie per lo svolgimento di attività istituzionali, e più precisamente nei confronti di: Azienda Usl di provenienza, le Regione e i Ministeri; Inail ed altri Enti previdenziali ed assistenziali; Assicurazioni private con le quali l'Azienda ha sottoscritto contratti per la copertura dei rischi, nominate Responsabili del trattamento; Enti locali per finalità socio-sanitarie, assistenziali e di protezione civile; Autorità giudiziaria che ne faccia richiesta; negli altri casi previsti dalla Legge o da Regolamenti.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Rimini, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, con sede legale in Rimini Via Coriano,38.

Il Direttore Generale ha nominato Responsabili del trattamento i Direttori delle U.O. di Staff, i Direttori del Dipartimento Amministrativo e i Direttori Medici delle Strutture. Presso la U.O. Segreteria Generale è possibile, comunque, consultare l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati dal Direttore Generale.

A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/03, e più precisamente l'interessato può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere

l'integrazione nonché, le altre prerogative previste dalla Legge. I dati tecnici potranno essere comunicati a:

- eventuali soggetti esterni facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge 241/90.

Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Il concorrente potrà specificare nelle premesse dell'offerta se e quale parte della soluzione tecnica proposta, contenuta nell'offerta, ritiene coperta da riservatezza, motivando con riferimento a marchi, brevetti, know-how, ecc.; in tale caso l'Azienda USL non consentirà accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. Sul resto della documentazione tecnica l'Azienda USL consentirà l'accesso mediante visione e copia. E' possibile far valere i propri diritti di cui al suddetto art.7 del D. Lgs 196/03 con richiesta avanzata al Titolare, rivolgendovi alla U.O. Segreteria Generale Via Coriano 38 – Rimini oppure al Responsabile della Struttura. Per qualsiasi informazione di tipo amministrativo, la ditta potrà rivolgersi al Responsabile del Procedimento dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dei giorni non festivi (tel. 0541-707595).

All.

Y) Elenco veicoli AUSL Rimini

Si sottoscrive per accettazione

timbro e firma del Legale Rappresentante

ACCETTAZIONE ESPRESSA

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa od eccettuata. In particolare, a norma dell'art.1341 del Codice Civile, accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui agli art.li 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20,21.

Per accettazione espressa

timbro e firma del Legale Rappresentante